

EUROPEAN POLICE ASSOCIATION a.s.b.l.

Enterprise n. 464.738.381

Per decisione dell'assemblea generale del 29 marzo 2010, gli articoli da 1 a 24 dello statuto dell'a.s.b.l. European Police Association sono abrogati e sostituiti per le disposizione di seguito riportate:

Titolo I: Denominazione, sede, obiettivi.

Articolo 1°:

L'associazione è denominata European Police Association

Articolo 2°:

La sede sociale dell'associazione senza scopo lucrativo "European Police Association" è stabilita in Avenue de la Belle Voie 21, 1300 Wavre (Belgique), dipartimento giudiziario di Nivelles. Potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 3°:

L'associazione a come scopo quello di suscitare e stabilire legami di fraternità tra i soci, di favorire gli scambi tra i soci dell'associazione e i loro famigliari, di favorire lo scambio d'esperienza e tecniche professionali.

L'associazione tende a realizzare questi obbiettivi tramite ogni mezzo, compresi: l'organizzazione di viaggi a scopo culturale e ricreativo; eventi gastronomici, sportivi, culturali e/o la gestione di stand di degustazione in occasione di eventi; la partecipazione ad azioni sociali, di prevenzione della criminalità, della sicurezza stradale, di protezione civile e tutte le attività analoghe ai suoi scopi decise dai soci; la realizzazione e la gestione di riviste, giornali, brochure e altre pubblicazioni.

La presente associazione persegue la realizzazione dei propri obiettivi con tutti i mezzi e in particolare con la locazione e l'acquisizione di mobili e immobili e di qualsiasi altra cosa, considerando che questa elencazione è meramente esemplificativa e non limitativa.

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione può essere in ogni momento disciolta anticipatamente secondo le condizioni necessarie per la modifica del presente statuto.

Titolo II – Soci

Articolo 4°:

L'associazione è aperta, previo accordo del Consiglio d'Amministrazione:

- a) ai corpi e servizi ufficiali di polizia dei paesi del continente europeo; un rappresentante di ognuno di questi servizi ha la qualità di socio effettivo;
- b) ai servizi di sicurezza ufficiali delle Istituzioni europee dell'Unione Europea e della NATO; un rappresentante di ognuno di questi servizi ha la qualità di socio effettivo;
- c) alle associazioni delle forze di polizia dei paesi del continente europeo costituite secondo la legislazione dei loro Stati; un rappresentante di ognuno di questi servizi ha la qualità di socio effettivo;
- d) alle associazioni dei servizi di sicurezza ufficiali delle Istituzioni europee dell'Unione Europea e della NATO; un rappresentante di ognuno di questi servizi ha la qualità di socio effettivo;
- e) ai servizi ufficiali di polizia dei paesi fuori dal continente europeo; un rappresentante di ognuno di questi servizi ha la qualità di socio aderente;
- f) alle associazioni delle forze di polizia dei paesi fuori dal continente europeo costituite secondo la legislazione dei loro Stati; un rappresentante di ognuno di questi servizi ha la qualità di socio aderente;

- g) alle associazioni dei pensionati dei servizi definiti ai punti a), b) ed e) costituite secondo le disposizioni legislative dei loro paesi; un rappresentante di ognuno di questi servizi ha la qualità di socio aderente;
- h) agli appartenenti e ai pensionati delle forze e servizi di polizia definiti ai punti a), b) ed e), a titolo individuale in qualità di socio aderente;
- i) alle persone che manifestano un interesse per l'European Police Association in qualità di soci simpatizzanti.

Il versamento della quota prevista all'art. 19 è una condizione *sine qua non* alla qualità di socio dell'associazione.

Sono considerati appartenenti ai servizi e corpi di polizia: il personale delle polizie municipali/locali, regionali, nazionali, delle gendarmerie, della polizia militare, i Magistrati e come regola generale tutte le persone che hanno una qualifica in materia di polizia amministrativa e/o giudiziaria conformemente alla legislazione in vigore nei paesi d'origine.

Articolo 5°:

Sono soci effettivi:

- i membri del consiglio d'amministrazione costituiti in assemblea generale il 17 ottobre del 2009;
- i rappresentanti dei servizi di polizia e di sicurezza definiti dall'articolo 4, a) e b);
- i rappresentanti di ogni associazione definita dall'art. 4, c) e d);
- i soci aderenti proposti dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale.

I soci effettivi dell'European Police Association, in ordine con i versamenti alla data dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'assemblea generale, conservano la qualità di socio aderente.

I soci aderenti e simpatizzanti dell'European Police Association in regola con le quote associative alla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'assemblea generale, conservano rispettivamente la qualità di socio aderente e di socio simpatizzante.

Articolo 6°:

Il Consiglio d'amministrazione può conferire il titolo di socio onorario a persone che rendono o hanno reso servizi importanti all'associazione o che per le loro funzioni o le loro competenze, accettano il titolo offerto. I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote associative.

Titolo III – L'Assemblea generale

Articolo 7°:

L'assemblea generale possiede la totalità dei poteri che permettono la realizzazione degli obiettivi dell'associazione e precisamente:

- l'elezioni dei soci del Consiglio d'amministrazione;
- la designazione dei soci effettivi;
- l'approvazione dei bilanci e de conti;
- la modifica dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione.

Solamente i soci effettivi hanno potere deliberativo; i soci aderenti e simpatizzanti hanno solamente potere consultivo.

Articolo 8°

Salvo restando quanto previsto dall'articolo 50, §3 della Loi 27 juin 1921, tutte le proposte aventi per oggetto una modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione devono emanare dal Consiglio d'amministrazione o da almeno un terzo dei soci effettivi dell'associazione.

Il Consiglio d'amministrazione deve portare a conoscenza dei soci dell'associazione almeno tre mesi prima, della data dell'assemblea generale che delibererà sulla suddetta proposta.

L'assemblea generale non può deliberare validamente se non sono riuniti i due terzi dei soci dell'associazione aventi potere deliberativo, presenti o rappresentati.

Nessuna decisione sarà acquisita se non è votata a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Tuttavia, se l'assemblea generale non riunisce i due terzi dei soci aventi diritto di voto, una nuova assemblea generale sarà convocata alle stesse condizioni sopradette, che delibererà definitivamente e validamente sulla proposta presentata, con la stessa maggioranza dei due terzi dei voti, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le modifiche apportate agli scopi sociali dell'associazione non avranno effetto se non dopo l'approvazione per decreto reale e pubblicazione in conformità dell'articolo 50 della Loi del 27 juin 1921.

L'assemblea generale fisserà la modalità di scioglimento e liquidazione dell'associazione. Il patrimonio risultante dalla liquidazione dell'associazione sarà devoluto a finalità non lucrative.

Titolo IV – IL Consiglio d'amministrazione

Articolo 13:

L'associazione è gestita da un consiglio d'amministrazione composto da un minimo di 3 amministratori fino a un massimo di 8, nominati e revocabili dall'assemblea generale e scelti tra i soci effettivi.

Solo i soci effettivi possono far parte del Consiglio d'Amministrazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sono eletti dall'assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei soci effettivi, per un periodo di tre anni e sono rieleggibili al termine del mandato.

Il Consiglio d'amministrazione elegge al suo interno:

- un presidente
- un segretario
- un tesoriere
- da due a cinque consiglieri con incarico di missione

Il Consiglio d'amministrazione può avvalersi occasionalmente dei soci aderenti o simpatizzanti per la realizzazione di particolari attività.

In caso di vacanza di un mandato, un amministratore provvisorio potrà essere nominato dal consiglio d'amministrazione, il quale porta a termine il mandato dell'amministratore rimpiazzato.

Gli amministratori possono essere revocati per decisione dell'assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei soci effettivi presenti o rappresentati.

Articolo 14°:

Il consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

La convocazione è trasmessa per lettera, fax, posta elettronica o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Un amministratore può essere rappresentato da altro amministratore che non può detenere più di una delega.

Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

Le decisioni sono riportate su un registro firmato dal presidente e dal segretario e conservate dal segretario che le terrà disponibili per i soci dell'associazione.

Articolo 15°:

Il consiglio d'amministrazione gestisce gli affari dell'associazione e la rappresenta per tutti gli atti legali ed extra-legali. Tutti i poteri non espressamente riservati per legge all'assemblea generale, sono di competenza del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione è legittimato a prendere tutte le disposizioni necessarie all'applicazione e all'osservanza dello Statuto.

Il consiglio d'amministrazione potrà se necessario delegare tutto o parte dei suoi poteri a uno dei suoi membri o altro socio effettivo.

In assenza di stipula speciale nel processo verbale del consiglio d'amministrazione, il presidente o l'amministratore debitamente delegato, firmano validamente gli atti regolarmente stabiliti dal consiglio.

Per tutti gli altri atti che concernono la gestione giornaliera o una delega speciale, è sufficiente che l'associazione sia validamente rappresentata di fronte a terzi, dalla firma congiunta di due amministratori, tra cui il presidente che non dovrà giustificare verso terzi i poteri conferiti a tal fine.

Articolo 16:

Il consiglio d'amministrazione delega, sotto propria responsabilità, il diritto di rappresentare l'associazione legalmente a uno dei membri, in virtù di delega particolare.

I membri non contraggono in virtù di tale qualità nessuna obbligazione personale relativa agli incarichi associativi e in tutti gli stati di causa, né potrà comportare la loro eventuale messa in causa.

Gli amministratori (tranne in caso di trasformazione dell'associazione) così come le persone delegate alla gestione giornaliera, non contrarranno nessun obbligo personale relativo alle azioni dell'associazione.

Titre V – Risorse dell'Associazione

Articolo 18:

La quota annuale d'adesione per i soci è fissata annualmente dal Consiglio d'amministrazione

Viene stabilita in Euro.

Il totale della quota dovrà pervenire all'European Police Association. Le eventuali tasse di conversione sono a carico dei soci.

La quota d'adesione annuale di partenza è fissata a 15 euro per i soci individuali compresi alla lettera h) e i) dell'articolo 4 del presente statuto e non potrà mai essere superiore a 60 euro.

La quota d'adesione annuale collettiva di partenza per i sevizi e le associazioni previste all'art. 4 a), b), c), d), e), f), e g) del presente Statuto è fissato a 60 euro e non potrà mai superare i 240 euro.

A eccezione dei nuovi soci iscritti nel corso dell'anno, la quota dovrà essere versata non più tardi del 30 gennaio, dopodiché, il socio se non risponde al sollecito che gli sarà inviato, viene considerato dimissionario.

Le risorse dell'associazione sono composte oltreché dalle quote versate dai soci, dalle sovvenzioni che potranno essere accordate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Comunità, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche e private, dalle donazioni o lasciti, da tutte le risorse o sovvenzioni che non sono contrarie alle leggi e ai regolamenti in vigore, dai proventi dell'abbonamento e dalla vendita del bollettino, dai proventi dei beni, dalle somme percepite in contropartita a prestazioni fornite dall'associazione.

Titolo VI – Bilanci e conti

Articolo 19:

L'esercizio sociale si chiude ogni 31 dicembre dell'anno.

Il consiglio d'amministrazione sottomete all'approvazione generale il conto dell'esercizio terminato e il preventivo di bilancio dell'esercizio seguente.

Titolo VII – Disposizioni generali

Articolo 20:

Per i punti non previsti al presente Statuto, i soci si riferiscono alla Loi del 27 juin 1921, modificata per la Loi 2 mai 2002 sulle associazioni a scopo non lucrativo. S'intende pertanto perfettamente conforme a tale legge.

Di conseguenza, le disposizioni della presente legge che non saranno esplicitamente derogate dal presente atto, saranno considerate scritte, e la clausole in contrasto alle disposizioni imperative della detta legge, saranno reputate non scritte.

Articolo 21:

Sono designati per la prima volta quali amministratori e rivestono il titolo di soci fondatori:

1. DENONNE, Pierre, funzionario di polizia, abitante a 1090 Bruxelles, rue Pierre Verschelden 35, di nazionalità belga, che riveste il titolo di presidente fondatore;
2. DECORTE, André, funzionario di polizia, abitante a 1430 Rebecq, rue du Montgras 160, di nazionalità belga;
3. DESMET, Albert, funzionario di polizia, abitante a 1440 Braine-le-Château, rue de la Station 4, di nazionalità belga;
4. LUYPAERT, Alain, funzionario di polizia, abitante a 1570 Vollezele, Beukenlaan 14, di nazionalità belga;
5. DROGUET, Laurent, funzionario di polizia, abitante a F-94800 Villejuif, rue Tolstoï 3, di nazionalità francese;
6. MONDORY, André, funzionario di polizia, abitante a F-16130 Gente, L'Ouche des Perauds, de nazionalità francese.

Articolo 22:

Vengono designati quali amministratori dall'assemblea generale del 17/10/2009:

1. CIRINO Paul, funzionario di polizia, abitante a 1400 Nivelles, rue du Panier Vert 34, de Nazionalità belga ;
2. DECORTE, André, funzionario di polizia, abitante a 1430 Rebecq, rue du Montgras 160, de di nazionalità belga;
3. CAMBIER Jacques, pensionato, ex- funzionario di polizia, abitante a 1400 Nivelles, boulevard de la Résistance 121, di nazionalità belga ;
4. ROSELLE Bernard, funzionario di polizia, abitante a 1360 Perwez, rue du Mont 75, di nazionalità belga ;
7. TOEGERS Catherine, funzionario di polizia, abitante a 1360 Perwez, rue du Mont 75, di nazionalità belga ;

8. Sono designati all'interno come :
Presidente : CIRINO Paul
Segretario : DECORTE André
Tesoriere : CAMBIER Jacques
Consigliere : ROSELLE Bernard
Consigliere : TOEGERS Catherine.

La composizione del consiglio d'amministrazione e le funzioni degli amministratori saranno oggetto di un allegato al presente statuto.